

## **PER IL CITTADINO STRANIERO CHE INTENDE COSTITUIRE UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO IN ITALIA:**

La legge italiana, art.1, punto 19 della Legge n.76/2016, prevede che il cittadino straniero che intende costituire unione civile in Italia, deve presentare:

### **1) Documento di riconoscimento**

### **2) NULLA-OSTA alla costituzione dell'unione civile.**

Il NULLA - OSTA redatto in lingua italiana, viene rilasciato dalle proprie Autorità in Italia (Consolato o Ambasciata) e deve contenere i seguenti dati:

- *COGNOME E NOME*
- *LUOGO e DATA DI NASCITA (Giorno, Mese, Anno)*
- *PATERNITA' (Cognome e Nome del padre)*
- *MATERNITA' (Cognome e Nome della madre da NUBILE)*
- *CITTADINANZA*
- *LUOGO DI RESIDENZA*
- *STATO CIVILE: CELIBE - NUBILE - DIVORZIATO/A – VEDOVO/A*
- *DATA, FIRMA E TIMBRO DELL' AUTORITA' CHE RILASCIATA IL DOCUMENTO.*

**Controllare sempre molto attentamente che i dati riportati sul nulla-osta siano esatti** e che corrispondano a quelli degli altri documenti, ad esempio il passaporto; in caso contrario far correggere.

### **IL DOCUMENTO VA POI LEGALIZZATO IN PREFETTURA**

(L' Ufficio per l'Immigrazione della Prefettura di Udine – via della Prefettura n.18 - ha il seguente orario: martedì dalle ore 10.30 alle 12.00).

---

#### **Legge 20 maggio 2016, n.76 – art. 1 – punto 19.**

“ All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché **gli articoli 116**, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile” .

#### **ART. 116 DEL CODICE CIVILE**

*(Matrimonio dello straniero nella Repubblica).* Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all' Ufficiale dello Stato Civile una dichiarazione dell' autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 n. 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha il domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.